

AVVISO COMUNE per l'attuazione dell'accordo sottoscritto il 04 maggio 2017 in riferimento da quanto disposto dall'art.66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 e dall'art. 8 ex D.Lgs. n. 148/2011

SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI


PROVINCIA DI VENEZIA

In data 21 gennaio 2019 presso la sede presso la sede dell'Ente Bilaterale Terziario della Prov. di Venezia, via Torino 151/A - Mestre Venezia si sono incontrati:

- **Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia** nella persona del Presidente Sig. Massimo Zanon, assistito dal Direttore dott.ssa Noemi Simonini, dal dott. Riccardo Germoglio, dalla dott.ssa Laura Bincoletto,
- e le Organizzazioni Sindacali:
- **Filcams-Cgil della Provincia di Venezia** nella persona del Segretario generale sig.ra Monica Zambon
- **Fisascat-Cisl della Provincia di Venezia** nella persona del Segretario generale sig. Nicola Pegoraro
- **UILTuCS Regionale Veneto** nella persona del Segretario generale sig. Luigino Boscaro

Premesso che

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del CCNL una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, determinando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo;



- le Parti hanno sottoscritto in data 4 maggio 2017 l'Accordo territoriale per la Provincia di Venezia che normava i picchi di stagionalità nell'ambito del territorio;
- l'attuazione delle disposizioni in materia di contratti a tempo determinato, ai fini della sottoscrizione del presente accordo, fa riferimento a quanto disposto dall'ex D.Lgs. n. 148/2011 e art.66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015
- l'economia del territorio litoraneo della Provincia di Venezia è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel litorale sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze,
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante della presente intesa territoriale;
- 2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che disciplinano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 30 marzo 2015 e dall'art. 8 ex D.Lgs. n. 148/2011, come località a prevalente vocazione turistica: **San Michele al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle, Santo Stino di Livenza, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Quarto D'Altino, Venezia e Isole, Chioggia.**
- 3) Il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici della presente intesa, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti alla presente intesa territoriale ed inviarne copia all'Osservatorio del lavoro istituito presso L'Ente Bilaterale EBT della provincia di Venezia;

Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Provincial Council of Venezia and the trade unions.

- 4) Nel territorio dei rimanenti Comuni della Città Metropolitana di Venezia e in Mestre le facoltà di cui al predetto punto 2 sono consentite previo accordo aziendale da sottoscrivere avanti la Commissione Provinciale di Conciliazione istituita il 13.7. 1994.

Ambito di applicazione


La presente intesa:

- potrà essere applicata esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni;
- potrà essere applicata unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e l'Accordo Integrativo Provinciale del 12 aprile 2002;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della provincia di Venezia e nelle aree al punto 2) attivati dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 e dal 1 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con variazioni in incremento e posizionamento nell'anno di un ulteriore periodo, da determinarsi in considerazione delle specifiche esigenze economico-produttive emergenti nei singoli contesti territoriali considerati, senza comunque eccedere i 9 mesi per anno solare (01.01-31.12).




La presente intesa territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31.12.2019.

Successivamente si intenderà tacitamente rinnovata per una durata annuale (01.01 - 31.12) salvo disdetta via PEC o lettera raccomandata AR con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza naturale.

In caso di disdetta dell'intesa, resterà in vigore in regime di prorogatio, fino a che non sia sostituito da successivo accordo sindacale.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are two distinct signatures on the right side of the page, one above the other. At the bottom of the page, there is a larger, more complex signature that appears to be a combination of initials and a name, possibly 'F. M. D.' or similar.

Confcommercio Unione Venezia

Fileams CGIL



Fiscocat CISL



Uiltucs UIL

